

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2337)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 luglio 1967*  
(V. Stampato n. 4224)

presentato dal **Ministro delle Finanze**  
(PRETI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**  
(FANFANI)

col **Ministro del Tesoro**  
(COLOMBO)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**  
(PIERACCINI)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**  
(RESTIVO)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**  
(ANDREOTTI)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**  
(TOLLOY)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza*  
*il 13 luglio 1967*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 1967, n. 504, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, concernente l'applicazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 4 luglio 1967, n. 504, concernente l'applicazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il commercio con l'estero, sentiti i Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria, commercio e artigianato, saranno stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 9 del regolamento comunitario n. 160/66 ».

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« In deroga all'articolo 6 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione e salvo quanto disposto dal regolamento n. 107/67 adottato dal Consiglio dei ministri della Comunità economica europea il 31 maggio 1967, si applica il regime vigente anteriormente alla entrata in applicazione del regolamento comunitario n. 160/66 per le merci provenienti da uno stato membro scortate da un certificato di circolazione dal quale risulti che il documento doganale di uscita da tale Stato membro è stato rilasciato anteriormente alla data di applicazione del regolamento medesimo.

Tale disposizione si applica alle sole merci per le quali sia stata accettata la dichiarazione doganale di importazione entro due mesi dalla data di entrata in applicazione del regolamento comunitario n. 160/66 ».

ALLEGATO

*Decreto-legge 4 luglio 1967, n. 504, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 6 luglio 1967.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma della Costituzione;

Visti gli articoli 9, 10, 11, 14, 28, 42, 43, 92, 93, 94, 111, 189, 191, 235, del Trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 160 adottato il 27 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea e le relative norme per la istaurazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

Visto il Regolamento comunitario n. 61/67 del 21 marzo 1967 che modifica la data di entrata in applicazione del sopra mentovato regolamento comunitario 160/66/CEE;

Visto il regolamento n. 80/67/CEE del Consiglio, del 18 aprile 1967, che modifica l'elenco delle merci cui si applica il regolamento n. 160/66/CEE del Consiglio relativo all'istaurazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

Visto il regolamento n. 81/67/CEE del Consiglio, del 18 aprile 1967, che assimila taluni prodotti agricoli utilizzati nella fabbricazione di merci cui si applica il regolamento n. 160/66/CEE del Consiglio a prodotti di base o a prodotti derivati dalla loro trasformazione;

Visto il regolamento n. 82/67/CEE del Consiglio, del 18 aprile 1967, relativo al rinvio dell'applicazione delle disposizioni del regolamento 160/66/CEE del Consiglio per quanto riguarda le merci comprese nelle voci 35.01 A e 35.01 C della tariffa doganale comune;

Visto il regolamento n. 83/67/CEE del Consiglio, del 18 aprile 1967, che stabilisce le specificazioni tariffarie concernenti le merci cui si applica il regolamento n. 160/66/CEE del Consiglio e determina gli elementi fissi applicabili a tali merci nonché i quantitativi di prodotti di base che si considerano entrati nella loro fabbricazione;

Vista la decisione della Commissione della Comunità economica europea in data 17 luglio 1962, relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione dei regolamenti sopra indicati, con cui viene disposta l'istituzione di un nuovo modello di certificato di circolazione destinato a comprovare, negli scambi tra gli Stati membri, la condizione comunitaria dei prodotti agricoli soggetti al regime dei prelievi agricoli;

Vista la decisione della Commissione della Comunità economica europea, adottata il 19 maggio 1967, relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per assicurare la circolazione di alcune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, con le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433;

Visto il decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1181, convertito nella legge 3 novembre 1963, n. 1463;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, convertito con modificazioni nella legge 19 febbraio 1965, n. 28;

Vista la legge 9 ottobre 1964, n. 948;

Visto il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, convertito nella legge 20 dicembre 1966, n. 1119;

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Vista la tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 e successive aggiunte e modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare norme per l'adattamento della vigente legislazione in conformità al Regolamento comunitario n. 160/66;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per l'agricoltura e foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero:

## DECRETA:

## ARTICOLO 1.

A decorrere dalla data di applicazione del regime di importazione e di esportazione stabilito dal regolamento comunitario n. 160/66 adottato in data 27 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo all'istituzione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, i dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti dei prodotti risultanti dall'elenco allegato al citato regolamento comunitario n. 160/66 nonché dalle aggiunte e modificazioni che a tale elenco sono state o potranno essere apportate dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, si applicano secondo la misura e i criteri stabiliti, per l'imposta prevista per i prodotti medesimi, dallo stesso regolamento comunitario n. 160/66 e dalle relative norme di applicazione.

## ARTICOLO 2.

La misura delle imposizioni di cui all'articolo 1 del presente decreto, determinata dai competenti Organi della Comunità economica europea o dal Ministero delle finanze sulla base degli elementi di calcolo fissati dagli organi comunitari medesimi e da questi direttamente comunicati al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette -, è resa di pubblica ragione mediante affissione di apposito annuncio presso la sede di ciascuna dogana di prima classe ed è riportata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella rubrica « Disposizioni e comunicati ».

## ARTICOLO 3.

A decorrere dalla data di applicazione del regolamento comunitario di cui all'articolo 1 del presente decreto, le voci della vigente tariffa doganale nn. 17.04, 18.06, 19.01, 19.02, 19.03, 19.04, 19.05, 19.06, 19.07, 19.08, 21.01, 21.06, 21.07, 22.02, 35.05, 38.12; sono modificate come alla allegata tabella, firmata dal Ministro per le finanze.

## ARTICOLO 4.

In relazione alle aggiunte e modificazioni che saranno apportate dai competenti organi comunitari all'elenco allegato al regolamento comunitario n. 160/66 di cui all'articolo 1 del presente decreto, il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto ad apportare le conseguenti modificazioni alle voci della vigente tariffa doganale.

## ARTICOLO 5.

A decorrere dalla data di applicazione del regolamento n. 160/66 l'importazione dagli altri Stati membri e l'esportazione verso altri Stati membri, in regime comunitario, non è consentita per le merci di cui all'articolo 1 del presente decreto che si trovino nelle condizioni previste dalle lettere a) e b) del paragrafo 2 dell'articolo 7 del regolamento su citato.

La disposizione del precedente comma non si applica alle merci destinate ad uno Stato membro quando la loro fabbricazione sia stata eseguita per conto di committenti esteri.

## ARTICOLO 6.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il commercio con l'estero saranno adottate le norme per dare attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 9 del regolamento comunitario n. 160/66.

## ARTICOLO 7.

1) Le merci di cui all'articolo 1 del presente decreto in provenienza da uno Stato membro sono ammesse al regime comunitario su presentazione del certificato di circolazione rilasciato nei modi stabiliti dalle disposizioni adottate dai competenti organi della Comunità economica europea.

2) Le Dogane possono richiedere la esibizione di ogni altro mezzo supplementare di prova quando ritengono che la identità della merce presentata, rispetto a quella descritta sul certificato di circolazione, non possa essere accertata sulla base soltanto di tale documento e possono rifiutare di applicare alle merci stesse i benefici di cui al precedente paragrafo qualora gli interessati non forniscano idonei elementi di prova.

3) La presentazione del certificato di circolazione non dispensa l'importatore dal compimento delle altre formalità previste dalla legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e dalle successive modificazioni ed aggiunte.

4) Quando le merci indicate nel certificato di circolazione hanno beneficiato, all'esportazione da uno Stato membro, di una restituzione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento comunitario n. 160/66, detto certificato è valido solo per il Paese membro di destinazione indicato nel certificato medesimo.

## ARTICOLO 8.

All'esportazione verso altro Stato membro dei prodotti di cui all'articolo 1 del presente decreto, che rispondono alle condizioni prescritte dal regolamento n. 160/66 per beneficiare del regime comunitario, è rilasciato, a cura della competente Dogana e su richiesta dell'esportatore, il certificato di circolazione in conformità alle disposizioni adottate dai competenti Organi della Comunità economica europea.

## ARTICOLO 9.

È accordato un rimborso:

di un ammontare determinato secondo i principi dell'articolo 5 paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento comunitario n. 160/66 ed eventuali modifiche, per le merci di cui all'articolo 1 del presente decreto esportate verso

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

un altro Stato membro della Comunità economica europea a decorrere dalla data di entrata in applicazione del regolamento medesimo;

di un ammontare determinato secondo i principi ed i criteri previsti dagli articoli 12 e 14 del regolamento comunitario n. 160/66 ed eventuali modifiche, per le merci di cui all'articolo 1 del presente decreto esportate verso paesi terzi a decorrere dalla data di entrata in applicazione del regolamento medesimo.

Con decreto del Ministro per le finanze, da emanarsi di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero, saranno stabilite le disposizioni e le condizioni nonché la misura del rimborso nei limiti risultanti dai regolamenti e dalle norme menzionate nel precedente comma.

Le disposizioni e le condizioni nonché la misura suddette possono essere variate con la stessa procedura. Le aliquote di rimborso sono rese di pubblica ragione mediante affissione di apposito annuncio presso la sede di ciascuna Dogana di prima classe e sono riportate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nella rubrica « Disposizioni e Comunicati ».

## ARTICOLO 10.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per le finanze, potranno essere stabilite le modalità per la compensazione contabile prevista dall'articolo 8 del regolamento n. 160/66.

## ARTICOLO 11.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge 9 ottobre 1964, n. 948, sono abolite per le esportazioni effettuate verso gli Stati membri con bollette doganali emesse a partire dalla data di applicazione del regolamento comunitario n. 160/66 indicato nell'articolo 1 del presente decreto.

Per le esportazioni effettuate verso i paesi terzi con bollette doganali emesse a partire dalla data di applicazione del regolamento comunitario n. 160/66, le quantità di grano, da ammettere all'importazione con il beneficio previsto dall'articolo 1 della citata legge 9 ottobre 1964, sono modificate in conformità delle disposizioni adottate o che verranno adottate dai competenti organi comunitari in base all'articolo 2, paragrafo 4 e all'articolo 14, paragrafo 2 del citato regolamento n. 160/66.

## ARTICOLO 12.

In deroga all'articolo 6 della disposizioni preliminari alla tariffa si applica il regime vigente anteriormente all'entrata in applicazione del regolamento comunitario n. 160/66 per le merci provenienti da uno Stato membro scortate da certificato di circolazione dal quale risulti che il documento doganale di uscita da tale Stato membro è stato rilasciato anteriormente alla data di applicazione del regolamento medesimo.

Tale disposizione si applica alle sole merci per le quali sia stata accettata la dichiarazione doganale di importazione entro due mesi dalla data di entrata in applicazione del regolamento comunitario n. 160/66.

## ARTICOLO 13.

Per l'applicazione del regime dei rimborsi di cui all'articolo 9 del presente decreto, si osservano le disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti doganali in materia di restituzione dei dazi doganali.

## ARTICOLO 14.

Per il personale dipendente dal Ministero del commercio con l'estero e dal Ministero delle finanze adibito all'applicazione del presente decreto, i limiti di durata delle prestazioni straordinarie retribuibili, anche in misura forfettaria, sono raddoppiati.

## ARTICOLO 15.

All'onere derivante dalle disposizioni contenute negli articoli 9 e 14 del presente decreto, valutato in lire duemiliardicinquecentonovantamiloni per l'anno finanziario 1967 e in lire tremiliardicinquecentoventiquattromiloni per l'anno finanziario 1968, si farà fronte mediante una corrispondente quota delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del nuovo regime di scambi di cui al precedente articolo 1. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

## ARTICOLO 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dalla data di applicazione del regolamento comunitario indicato nell'articolo 1 e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1967.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
SARAGAT

MORO — PRETI — FANFANI — COLOMBO —  
PIERACCINI — RESTIVO — ANDREOTTI  
— TOLLOY.

Visto: *Il Guardasigilli*  
REALE ORONZO





TABELLA

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	al 1°-1-1957
della tariffa	della statistica		
1	2	3	4
17.04		PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI NON CONTENENTI CACAO:	
	01	A. estratti di liquirizia contenenti zuccheri in misura superiore al 10%, in peso, senza aggiunta d'altre materie (1) . . . . .	27
		B. gomme da masticare del genere « chewing-gum », contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura (1):	
	05	I. inferiore o uguale a 60%, in peso . . . . .	27
	08	II. superiore a 60%, in peso . . . . .	27
		C. altri (2) (3) (4) (5):	
	11	I. preparazione detta « cioccolato bianco » . . . . .	(6)
		II. non nominati:	
		a. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso e contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:	
	14	1. inferiore o uguale a 30%, in peso . . . . .	(6)
	17	2. superiore a 30% e inferiore o uguale a 40%, in peso . . . . .	(6)
		3. superiore a 40% e inferiore o uguale a 50%, in peso:	
	19	aa. non contenenti amido o fecola . . . . .	(6)
	21	bb. altri . . . . .	(6)
	23	4. superiore a 50% e inferiore o uguale a 60%, in peso . . . . .	(6)
	26	5. superiore a 60% e inferiore o uguale a 70%, in peso . . . . .	(6)
	29	6. superiore a 70% e inferiore o uguale a 80%, in peso . . . . .	(6)
	32	7. superiore a 80% e inferiore o uguale a 90%, in peso . . . . .	(6)
	35	8. superiore a 90%, in peso . . . . .	(6)
		b. altri, contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:	
	38	1. inferiore o uguale a 50%, in peso . . . . .	(6)
	41	2. superiore a 50% e inferiore o uguale a 70%, in peso . . . . .	(6)
	44	3. superiore a 70%, in peso . . . . .	(6)



## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	al 1°-1-1957
della tariffa	della statistica		
1	2	3	4
18.06		<p>CIOCCOLATA E ALTRE PREPARAZIONI ALIMENTARI CONTENENTI CACAO:</p> <p>A. cacao in polvere semplicemente zuccherato, con aggiunta di saccarosio, contenente, in peso (1):</p> <p>I. 65% o meno di saccarosio . . . . . (3)</p> <p>II. più di 65% di saccarosio . . . . . 105</p> <p>B. altre (2):</p> <p>I. gelati, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:</p> <p>a. inferiore a 3%, in peso . . . . . (4)</p> <p>b. uguale o superiore a 3% e inferiore a 7%, in peso . . . . . (4)</p> <p>c. uguale o superiore a 7%, in peso . . . . . (4)</p> <p>II. non nominate:</p> <p>a. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso e contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:</p> <p>1. inferiore a 40%, in peso:</p> <p>aa. non contenenti lattosio . . . . . (4)</p> <p>bb. altre . . . . . (4)</p>	
	04	I. 65% o meno di saccarosio . . . . .	(3)
	08	II. più di 65% di saccarosio . . . . .	105
	12	a. inferiore a 3%, in peso . . . . .	(4)
	15	b. uguale o superiore a 3% e inferiore a 7%, in peso . . . . .	(4)
	22	c. uguale o superiore a 7%, in peso . . . . .	(4)
	25	aa. non contenenti lattosio . . . . .	(4)
	29	bb. altre . . . . .	(4)



## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	al 1°-1-1957
della tariffa	della statistica		
1	2	3	4
(18.06-B- II-a)		2. uguale o superiore a 40% e inferiore a 50%, in peso:	
	32	aa. non contenenti lattosio . . . . .	(1)
	35	bb. altre . . . . .	(1)
		3. uguale o superiore a 50% e inferiore a 60%, in peso:	
	38	aa. non contenenti lattosio . . . . .	(1)
	41	bb. altre . . . . .	(1)
		4. uguale o superiore a 60% e inferiore a 75%, in peso:	
	44	aa. non contenenti lattosio . . . . .	(1)
	47	bb. altre . . . . .	(1)
	50	5. uguale o superiore a 75%, in peso . . . . .	(1)
		b. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:	
		1. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 3%, in peso e conte-	
		nenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in	
		saccarosio) in misura:	
	53	aa. inferiore a 60%, in peso . . . . .	(1)
	56	bb. uguale o superiore a 60%, in peso . . . . .	(1)
		2. uguale o superiore a 3% e inferiore a 4,5%, in peso e conte-	
		nenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in	
		saccarosio) in misura:	
	59	aa. inferiore a 55%, in peso . . . . .	(1)
62	bb. uguale o superiore a 55%, in peso . . . . .	(1)	
	3. uguale o superiore a 4,5% e inferiore a 6%, in peso e conte-		
	nenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in		
	saccarosio) in misura:		
65	aa. inferiore a 55%, in peso . . . . .	(1)	
68	bb. uguale o superiore a 55%, in peso . . . . .	(1)	
	4. uguale o superiore a 6% e inferiore a 8%, in peso e conte-		
	nenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in		
	saccarosio) in misura:		
71	aa. inferiore a 55%, in peso . . . . .	(1)	
74	bb. uguale o superiore a 55%, in peso . . . . .	(1)	
77	5. uguale o superiore a 8% e inferiore a 11%, in peso . . . . .	(1)	
80	6. uguale o superiore a 11% e inferiore a 15%, in peso . . . . .	(1)	
83	7. uguale o superiore a 15% e inferiore a 26%, in peso . . . . .	(1)	
86	8. uguale o superiore a 26%, in peso . . . . .	(1)	



## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	al 1°-1-1957
della tariffa	della statistica		
1	2	3	4
19.01		ESTRATTI DI MALTO:	
	01	A. contenenti estratto secco in misura uguale o superiore a 90%, in peso . . . . .	18
	07	B. altri . . . . .	18
19.02		PREPARAZIONI PER L'ALIMENTAZIONE DEI FANCIULLI, PER USI DIETETICI O DI CUCINA, A BASE DI FARINE, AMIDI, FECCOLE O ESTRATTI DI MALTO, ANCHE AD- DIZIONATE DI CACAO IN MISURA INFERIORE A 50%, IN PESO (1) (2) (3) (4):	
	02	A. contenenti estratti di malto e contenenti zuccheri riduttori (calco- lati in maltosio) in misura uguale o superiore a 30%, in peso . . . . .	(7)
		B. altre:	
		I. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso e contenenti amido o fecola in misura:	
		a. inferiore a 14%, in peso:	
	07	1. non contenenti saccarosio . . . . .	30



## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue TABELLA

DAZIO SUL VALORE %				NOTE
Tariffa comune		Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze	
autonomo 5	convenzionale 6			
16,30 (5) (9)	—	— (6) (9)	16,30 (5) (9)	<p>(1) Sulle preparazioni di questa voce, contenenti cacao in misura non superiore a 20 %, si riscuote oltre il dazio, e, se contenenti zuccheri tassabili, oltre la sovrimposta di confine sullo zucchero, l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc., nella misura di kg. 5 per ogni quintale di prodotto se il cacao è contenuto in misura non superiore a 5 %, e nella misura di kg. 20 per ogni quintale di prodotto, se il cacao è contenuto in misura superiore a 5 %, ma non eccedente il 20 %.</p>
16,30 (5) (9)	—	— (6) (9)	16,30 (5) (9)	
19,60 (8) (9)	—	— (6) (9)	19,60 (8) (9)	<p>(2) Sulla farina lattea contenente zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe, nella misura di kg. 33 per ogni quintale di prodotto, se detti zuccheri tassabili sono contenuti in misura non superiore a 33 % e nella misura di kg. 45 per ogni quintale di prodotto, se detti zuccheri tassabili sono contenuti in misura superiore a 33 %.</p> <p>(3) Sulle preparazioni di questa voce, diverse dalla farina lattea, senza cacao o con cacao in misura non superiore a 20 %, contenenti zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe, nella misura di kg. 18 per ogni quintale di prodotto, se gli zuccheri tassabili sono contenuti in misura non superiore a 18 %; nella misura di kg. 40 per ogni quintale di prodotto, se gli zuccheri tassabili sono contenuti in misura superiore a 18 fino a 50 %; nella misura di kg. 80 per ogni quintale di prodotto, se gli zuccheri tassabili sono contenuti in misura superiore a 50 %.</p>
19,60 (8) (9)	—	— (6) (9)	19,60 (8) (9)	
19,60 (8) (9)	—	— (6) (9)	19,60 (8) (9)	<p>(4) Sulle preparazioni di questa voce, contenenti cacao in misura superiore a 20 %, ma inferiore a 50 % e zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sugli zuccheri tassabili e l'imposta di consumo sul cacao corrispondente rispettivamente a kg 55 di zucchero di prima classe ed a kg. 30 di cacao torrefatto, decorticato, ecc., per ogni quintale di prodotto.</p> <p>Se la Dogana ritiene che le dette preparazioni contengano cacao in misura superiore a kg. 30 per quintale, esse saranno sottoposte ad analisi ed i tributi sul cacao torrefatto, decorticato, ecc., e sugli zuccheri tassabili, saranno commisurati sulle quantità effettivamente accertate, qualora il cacao risulti in misura superiore alla percentuale sopra stabilita.</p> <p>(5) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura del 11 %.</p> <p>(6) Dal 1° giugno 1967 al 30 giugno 1967, si applica il dazio del 1 % sul valore.</p> <p>(7) Dazi al 1° gennaio 1957:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— non contenenti cacao o contenenti cacao in misura non superiore a 20 %:</li> <li>— — farina lattea, contenente zuccheri diversi dal lattosio naturalmente contenuto nel latte; preparazioni a base di estratti di malto, senza zuccheri o contenenti zuccheri in misura non superiore a 18 % = 18 %.</li> <li>— — altre = 27 %.</li> </ul> <p>(8) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura del 16 %.</p> <p>(9) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 160/66 e dalle relative norme di applicazione.</p>

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	al 1°-1-1957
della tariffa	della statistica		
1	2	3	4
(19.02-B- I-a)		2. altre, contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:	
	11	aa. inferiore a 60%, in peso . . . . .	30
	15	bb. uguale o superiore a 60%, in peso . . . . .	30
		b. uguale o superiore a 14% e inferiore a 32%, in peso:	
	18	1. non contenenti saccarosio . . . . .	30
	21	2. altre . . . . .	30
		c. uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%, in peso:	
	24	1. non contenenti saccarosio . . . . .	30
	27	2. altre . . . . .	30
		d. uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%, in peso:	
	30	1. non contenenti saccarosio . . . . .	30
	33	2. altre . . . . .	30
		e. uguale o superiore a 65% e inferiore a 85%, in peso:	
	36	1. non contenenti saccarosio . . . . .	30
	39	2. altre . . . . .	30
	41	f. uguale o superiore a 85%, in peso . . . . .	30
		II. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:	
	42	a. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 5%, in peso . . . . .	30
	45	b. uguale o superiore a 5%, in peso . . . . .	30



## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	al 1°-1-1957
della tariffa	della statistica		
1	2	3	4
19.03		PASTE ALIMENTARI:	
	03	A. paste con aggiunta di uova . . . . .	(1)
		B. altre:	
	11	I. non contenenti farina o semolino di grano tenero . . . . .	(1)
	18	II. non nominate . . . . .	(1)
19.04	00	TAPIOCA, COMPRESA QUELLA DI FECOLA DI PATATE . . . . .	(2)
19.05		PRODOTTI A BASE DI CEREALI OTTENUTI PER SOFFIATURA O TOSTATURA: « PUFFED-RICE », « CORN-FLAKES » E SIMILI:	
	01	A. a base di granturco . . . . .	22
	07	B. a base di riso . . . . .	22
	11	C. altri . . . . .	22
19.06	00	OSTIE, CAPSULE PER MEDICAMENTI, OSTIE PER SIGILLI, FOGLI DI PASTE SECCATE DI FARINA, DI AMIDO O DI FECOLA E PRODOTTI SIMILI . . . . .	18
19.07		PANE, BISCOTTO DI MARE ED ALTRI PRODOTTI DELLA PANETTERIA ORDINARIA, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI, MIELE, UOVA, MATERIE GRASSE, FORMAGGIO O FRUTTA:	
	04	A. pane croccante detto « Knäckebröt » . . . . .	18
	05	B. pane azimo (Mazoth) . . . . .	27
		C. altri:	
	08	I. pane di glutine per diabetici . . . . .	(3)
		II. non nominati, contenenti amido o fecola in misura:	
	11	a. inferiore a 50%, in peso . . . . .	(3)
	15	b. uguale o superiore a 50%, in peso . . . . .	(3)

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue TABELLA

DAZIO SUL VALORE %				NOTE
Tariffa comune		Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze	
autonomo 5	conven- zionale 6			
17,30 (4) (10)	—	— (5) (10)	17,30 (4) (10)	<p>(1) Dazi al 1° gennaio 1957: — paste alimentari: — di frumento o di altri cereali = 27 %; — speciali, anche per uso dietetico, con aggiunta di glutine, uova o altre sostanze = 18 %.</p> <p>(2) Dazi al 1° gennaio 1957: — tapioca di fecola di patate = 22 %; — altra: — in grumi = 13 %; — frantumata, in granelli o perlata, compresi gli scarti di setacciatura = 18 %.</p> <p>(3) Dazi al 1° gennaio 1957: — pane per uso dietetico, pane di glutine, grissini, fette biscottate e simili = 18 %; — non nominati = 27 %.</p> <p>(4) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura del 15 %.</p> <p>(5) Dal 1° giugno 1967 al 30 giugno 1967 si applica il dazio dell'1 % sul valore.</p> <p>(6) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura del 10 %.</p> <p>(7) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura dell'11 %.</p> <p>(8) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura del 14 %.</p> <p>(9) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura del 22 %.</p> <p>(10) In aggiunta al dazio sul valore si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 160/66 e dalle relative norme di applicazione.</p>
17,30 (4) (10)	—	— (5) (10)	17,30 (4) (10)	
17,30 (4) (10)	—	— (5) (10)	17,30 (4) (10)	
15,40 (4) (10)	—	— (5) (10)	15,40 (4) (10)	
14,30 (6) (10)	—	— (5) (10)	14,30 (6) (10)	
14,30 (6) (10)	—	— (5) (10)	14,30 (6) (10)	
14,30 (6) (10)	—	— (5) (10)	14,30 (6) (10)	
19,50 (7) (10)	—	— (5) (10)	19,50 (7) (10)	
24 (8) (10)	—	— (5) (10)	24 (8) (10)	
20 (6) (10)	—	— (5) (10)	20 (6) (10)	
27,90 (9) (10)	—	— (5) (10)	27,90 (9) (10)	
26,50 (9) (10)	—	— (5) (10)	26,50 (9) (10)	
26,50 (9) (10)	—	— (5) (10)	26,50 (9) (10)	

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	al 1°-1-1957
della tariffa	della statistica		
1	2	3	4
19.08		PRODOTTI DELLA PANETTERIA FINE, DELLA PASTICCERIA E DELLA BISCOTTERIA, ANCHE ADDIZIONATI DI CACAO IN QUALSIASI PROPORZIONE (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8):	
		A. non contenenti saccarosio, contenenti amido o fecola in misura:	
	01	I. inferiore a 32%, in peso . . . . .	22
		II. uguale o superiore a 32% e inferiore a 50%, in peso:	
	04	a. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso . . . . .	22
	07	b. altri . . . . .	22
		III. uguale o superiore a 50% e inferiore a 65%, in peso:	
	11	a. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso . . . . .	22
	14	b. altri . . . . .	22
	17	IV. uguale o superiore a 65%, in peso . . . . .	22
		B. altri:	
		I. pan pepato, contenente saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:	
	20	a. inferiore a 30%, in peso . . . . .	22
	23	b. uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%, in peso . . . . .	22
	26	c. uguale o superiore a 50%, in peso . . . . .	22
		II. non nominati, contenenti amido o fecola in misura:	
		a. inferiore a 32% in peso e contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:	
		1. inferiore a 30%, in peso:	
	29	aa. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso . . . . .	22

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue TABELLA

DAZIO SUL VALORE %				NOTE
Tariffa comune		Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze	
autonomo 5	conven- zionale 6			
28 (9) (11)	—	— (10) (11)	28 (9) (11)	<p>(1) Nella tassazione dei prodotti di questa voce non si tiene conto delle piccole quantità di zuccheri riduttori non eccedenti il 5 %, calcolati come glucosio.</p> <p>(2) Sui biscotti con ripieno o guarnizioni di conserve, di miele o di zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 50 per ogni quintale di prodotto. Sugli stessi biscotti, contenenti cacao, si riscuote, inoltre, l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc., nella misura di kg. 20 per ogni quintale di prodotto.</p> <p>(3) Sui biscotti altri contenenti cacao, si riscuote, oltre il dazio, e, se zuccherati con zuccheri tassabili, oltre la sovrimposta di confine sullo zucchero, l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc., nella misura di kg. 20 per ogni quintale di prodotto.</p> <p>(4) Sui biscotti altri contenenti zuccheri tassabili in misura non superiore a 18 %, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 18 per ogni quintale di prodotto.</p> <p>(5) Sui biscotti altri contenenti zuccheri tassabili in misura superiore a 18 %, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 35 per ogni quintale di prodotto.</p> <p>(6) Sui prodotti della panetteria fine, contenenti zuccheri tassabili in misura non superiore al 18 % ma non contenenti cacao, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 18 per ogni quintale di prodotto.</p> <p>(7) Sui prodotti della panetteria fine, contenenti zuccheri tassabili in misura superiore a 18 %, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 50 per ogni quintale di prodotto. Sui prodotti della panetteria fine contenenti cacao, si riscuote, inoltre, l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc., nella misura di kg. 20 per ogni quintale di prodotto.</p> <p>(8) Sui prodotti della pasticceria con miele o con zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 50 per ogni quintale di prodotto. Sui prodotti della pasticceria contenenti cacao si riscuote, inoltre, l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc., nella misura di kg. 20 per ogni quintale di prodotto.</p> <p>(9) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura del 23 %.</p> <p>(10) Dal 1° giugno 1967 al 30 giugno 1967, si applica il dazio dell'1 % sul valore.</p> <p>(11) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 160/66 e dalle relative norme di applicazione.</p>
28 (9) (11)	—	— (10) (11)	28 (9) (11)	
28 (9) (11)	—	— (10) (11)	28 (9) (11)	
28 (9) (11)	—	— (10) (11)	28 (9) (11)	
28 (9) (11)	—	— (10) (11)	28 (9) (11)	
28 (9) (11)	—	— (10) (11)	28 (9) (11)	
28 (9) (11)	—	— (10) (11)	28 (9) (11)	
28 (9) (11)	—	— (10) (11)	28 (9) (11)	
29,20 (9) (11)	—	— (10) (11)	29,20 (9) (11)	
29,20 (9) (11)	—	— (10) (11)	29,20 (9) (11)	
29,20 (9) (11)	—	— (10) (11)	29,20 (9) (11)	
29,20 (9) (11)	—	— (10) (11)	29,20 (9) (11)	

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	al 1°-1-1957
della tariffa	della statistica		
1	2	3	4
(19.08-B- II-a-1)		bb. altri, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:	
	32	a. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 12%, in peso . . .	22
	35	β. uguale o superiore a 12%, in peso . . . . .	22
		2. uguale o superiore a 30% e inferiore a 40%, in peso:	
	38	aa. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso . . . . .	22
		bb. altri, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:	
	41	α. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 12%, in peso . . .	22
	44	β. uguale o superiore a 12%, in peso . . . . .	22
		3. uguale o superiore a 40%, in peso:	
	47	aa. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso . . . . .	22
		bb. altri, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:	
	50	α. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 12%, in peso . . .	22
	53	β. uguale o superiore a 12%, in peso . . . . .	22
		b. uguale o superiore a 32% e inferiore a 50%, in peso e contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:	
		1. inferiore a 20%, in peso:	
	56	aa. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso . . . . .	22
		bb. altri, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:	
	59	α. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 12%, in peso . . .	22
	62	β. uguale o superiore a 12%, in peso . . . . .	22
		2. uguale o superiore a 20%, in peso:	
	65	aa. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso . . . . .	22
	68	bb. altri . . . . .	22
		c. uguale o superiore a 50% e inferiore a 65%, in peso e contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:	
		1. inferiore a 10%, in peso:	
	71	aa. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso . . . . .	22
	74	bb. altri . . . . .	22
	77	2. uguale o superiore a 10%, in peso . . . . .	22
	80	d. uguale o superiore a 65%, in peso . . . . .	22





## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	al 1°-1-1957
della tariffa	della statistica		
1	2	3	4
21.01		CICORIA TORREFATTA ED ALTRI SUCCEDANEI TORREFATTI DEL CAFFÈ E LORO ESTRATTI (1):	
		A. cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:	
	03	I. cicoria torrefatta . . . . .	16
	06	II. altri . . . . .	16
		B. estratti:	
	09	I. di cicoria torrefatta . . . . .	16
	12	II. altri . . . . .	16
21.06		LIEVITI NATURALI, VIVI O MORTI; LIEVITI ARTIFICIALI PREPARATI (1):	
		A. lieviti naturali vivi:	
	01	I. lieviti madre selezionati (lieviti di coltura) . . . . .	18
		II. altri:	
		a. lieviti di panificazione:	
	03	1. secchi . . . . .	18
	07	2. altri . . . . .	18
	08	b. non nominati . . . . .	18
		B. lieviti naturali morti:	
	10	I. in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg. o meno . . . . .	18
	11	II. altri . . . . .	18
	13	C. lieviti artificiali preparati . . . . .	13

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue TABELLA

DAZIO SUL VALORE %				NOTE
Tariffa comune		Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze	
autonomo 5	conven- zionale 6			
18	—	3,20	18	<p>(1) Sui prodotti di questa voce, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale all'imposta interna di fabbricazione stabilita sulla cicoria preparata e su ogni sostanza che nel consumo, possa servire all'uso della cicoria preparata o del caffè.</p> <p>(2) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura del 14 %.</p> <p>(3) Dal 1° giugno 1967 al 30 giugno 1967, si applica il dazio dell'1 % sul valore.</p> <p>(4) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 160/66 e dalle relative norme di applicazione.</p>
16,90 (2) (4)	—	— (3) (4)	16,90 (2) (4)	
22	—	3,20	19,60	
16,90 (2) (4)	—	— (3) (4)	16,90 (2) (4)	
23	—	3,60	21	<p>(1) Sui lieviti liquidi contenenti alcole, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito), sulla quantità di alcole effettivamente contenuta ed accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.</p> <p>(2) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura del 21 %.</p> <p>(3) Dal 1° giugno 1967 al 30 giugno 1967, si applica il dazio dell'1 % sul valore.</p> <p>(4) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 160/66 e dalle relative norme di applicazione.</p>
22,10 (2) (4)	—	— (3) (4)	22,10 (2) (4)	
22,10 (2) (4)	—	— (3) (4)	22,10 (2) (4)	
31	—	3,60	25,80	
17	—	3,60	17	
10	—	3,60	12	
19	—	2,60	16,60	

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	al 1°-1-1957
della tariffa	della statistica		
1	2	3	4
21.07		PREPARAZIONI ALIMENTARI NON NOMINATE NÉ COMPRESSE ALTROVE (1):	
		A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:	
	005	I. granturco . . . . .	(2)
	009	II. riso . . . . .	(2)
	012	III. altri . . . . .	(2)
		B. paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:	
	015	I. paste alimentari non ripiene, cotte . . . . .	(2)
		II. paste alimentari ripiene:	
	018	a. cotte . . . . .	(2)
	021	b. altre . . . . .	(2)
		C. gelati contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:	
	024	I. inferiore a 3%, in peso . . . . .	(2)
	027	II. uguale o superiore a 3% e inferiore a 7%, in peso . . . . .	(2)
	030	III. uguale o superiore a 7%, in peso . . . . .	(2)
		D. iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:	
		I. iogurt preparati:	
		a. in polvere, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:	
	033	1. inferiore o uguale a 1,50%, in peso . . . . .	(2)
	036	2. superiore a 1,50%, in peso . . . . .	(2)
		b. altri, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:	
	039	1. inferiore o uguale a 1,50%, in peso . . . . .	(2)
	042	2. superiore a 1,50%, in peso . . . . .	(2)



## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	al 1°-1-1957
della tariffa	della statistica		
1	2	3	4
(21.07-D)		II. altri, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:	
		a. inferiore o uguale a 1,5%, in peso e contenenti proteine del latte (tenore di azoto x 6,38) in misura:	
	045	1. inferiore o uguale a 40%, in peso . . . . .	(1)
	048	2. superiore a 40% e inferiore o uguale a 55%, in peso . . . . .	(1)
	051	3. superiore a 55% e inferiore o uguale a 70%, in peso . . . . .	(1)
	054	4. superiore a 70%, in peso . . . . .	(1)
	057	b. superiore a 1,5%, in peso . . . . .	(1)
		E. preparazioni dette « burro in polvere » e altre preparazioni contenenti burro ma non contenenti cereali o prodotti derivati dalla loro trasformazione, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:	
		I. inferiore a 26%, in peso:	
	060	a. non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5%, in peso . . . . .	(1)
		b. altre, contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:	
	063	1. uguale o superiore a 5% e inferiore a 25%, in peso . . . . .	(1)
	066	2. uguale o superiore a 25% e inferiore a 50%, in peso . . . . .	(1)
	069	3. uguale o superiore a 50%, in peso . . . . .	(1)
		II. uguale o superiore a 26% e inferiore a 45%, in peso:	
	072	a. non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5%, in peso . . . . .	(1)
		b. altre, contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura:	
	075	1. uguale o superiore a 5% e inferiore a 25%, in peso . . . . .	(1)
	078	2. uguale o superiore a 25%, in peso . . . . .	(1)
		III. uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%, in peso:	
	081	a. non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5%, in peso . . . . .	(1)
	084	b. altre . . . . .	(1)



## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	al 1°-1-1957
della tariffa	della statistica		
1	2	3	4
(21.07-E)		IV. uguale o superiore a 65% e inferiore a 85%, in peso:	
	087	a. non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5%, in peso . . . . .	(1)
	089	b. altre . . . . .	(1)
	091	V. uguale o superiore a 85%, in peso . . . . .	(1)
		F. preparazioni contenenti burro e cereali, o prodotti derivati dalla loro trasformazione, contenenti amido o fecola in misura:	
		I. inferiore o uguale a 32%, in peso:	
		a. non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5%, in peso e contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:	
	093	1. inferiore a 26%, in peso . . . . .	(1)
	096	2. uguale o superiore a 26% e inferiore a 50%, in peso . . . . .	(1)
	099	3. uguale o superiore a 50%, in peso . . . . .	(1)
		b. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 5% e inferiore a 25%, in peso e contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:	
	102	1. inferiore a 26%, in peso . . . . .	(1)
	105	2. uguale o superiore a 26%, in peso . . . . .	(1)
	108	c. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 25%, in peso . . . . .	(1)
		II. superiore a 32% e inferiore o uguale a 45%, in peso:	
		a. non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5%, in peso e contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:	
	111	1. inferiore a 26%, in peso . . . . .	(1)
	114	2. uguale o superiore a 26%, in peso . . . . .	(1)
	117	b. altre . . . . .	(1)
		III. superiore a 45%, in peso:	
	120	a. non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5%, in peso . . . . .	(1)
	123	b. altre . . . . .	(1)





## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	al 1°-1-1957
della tariffa	della statistica		
1	2		
(21.07)		G. altre:	
		I. non contenenti o contenenti amido o fecola in misura inferiore a 5%, in peso:	
		a. non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5%, in peso:	
	126	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso . . . . .	22
		2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:	
	129	aa. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4%, in peso . . . . .	(1)
	132	bb. uguale o superiore a 4% e inferiore a 8%, in peso . . . . .	(1)
	135	cc. uguale o superiore a 8% e inferiore a 12%, in peso . . . . .	(1)
	138	dd. uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%, in peso . . . . .	(1)
	141	ee. uguale o superiore a 18% e inferiore a 26%, in peso . . . . .	(1)
	144	ff. uguale o superiore a 26%, in peso . . . . .	(1)
		b) contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%, in peso:	
	147	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso . . . . .	(1)
		2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:	
	150	aa. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4%, in peso . . . . .	(1)
	153	bb. uguale o superiore a 4% e inferiore a 8%, in peso . . . . .	(1)
	156	cc. uguale o superiore a 8% e inferiore a 12%, in peso . . . . .	(1)
	159	dd. uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%, in peso . . . . .	(1)
	162	ee. uguale o superiore a 18%, in peso . . . . .	(1)
		c. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%, in peso:	
	165	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso . . . . .	(1)



## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	al 1°-1-1957
della tariffa	della statistica		
1	2	3	4
(21.07-G- I-c)		2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:	
	168	aa. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4%, in peso . . . . .	(1)
	171	bb. uguale o superiore a 4% e inferiore a 8%, in peso . . . . .	(1)
	174	cc. uguale o superiore a 8% e inferiore a 12%, in peso . . . . .	(1)
	177	dd. uguale o superiore a 12%, in peso. . . . .	(1)
		d. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%, in peso:	
	180	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso . . . . .	(1)
		2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:	
	183	aa. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4%, in peso . . . . .	(1)
	186	bb. uguale o superiore a 4% e inferiore a 8%, in peso . . . . .	(1)
	189	cc. uguale o superiore a 8% e inferiore a 14%, in peso . . . . .	(1)
	192	dd. uguale o superiore a 14% e inferiore a 24%, in peso . . . . .	(1)
	195	ee. uguale o superiore a 24%, in peso . . . . .	(1)
		e. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 50% e inferiore a 85%, in peso:	
	198	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso . . . . .	(1)
	201	2. altre . . . . .	(1)
	204	f. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 85%, in peso . . . . .	(1)
		II. contenenti amido o fecola in misura uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%, in peso:	
		a. non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5%, in peso:	
	207	1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso . . . . .	(1)



## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	al 1°-1-1957
della tariffa	della statistica		
1	2	3	4
(21.07-G- II-a)		2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:	
		210 aa. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4%, in peso . . . . .	(1)
		213 bb. uguale o superiore a 4% e inferiore a 8%, in peso . . . . .	(1)
		216 cc. uguale o superiore a 8% e inferiore a 12%, in peso . . . . .	(1)
		219 dd. uguale o superiore a 12%, in peso . . . . .	(1)
		b. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%, in peso:	
		223 1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso . . . . .	(1)
		2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:	
		226 aa. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4%, in peso . . . . .	(1)
		229 bb. uguale o superiore a 4% e inferiore a 8%, in peso . . . . .	(1)
		232 cc. uguale o superiore a 8%, in peso . . . . .	(1)
		c. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%, in peso:	
		235 1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso . . . . .	(1)
		2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:	
		238 aa. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4%, in peso . . . . .	(1)
		241 bb. uguale o superiore a 4%, in peso . . . . .	(1)
	d. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 30%, in peso:		
	244 1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso . . . . .	(1)	
	247 2. altre . . . . .	(1)	
	III contenenti amido o fecola in misura uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%, in peso:		
	a. non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5%, in peso:		
	250 1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso . . . . .	(1)	



## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	al 1°-1-1957
della tariffa	della statistica		
1	2	3	4
(24.07-G- III-a)		2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:	
		253 aa. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4%, in peso . . . . .	(1)
		256 bb. uguale o superiore a 4% e inferiore a 8%, in peso . . . . .	(1)
		259 cc. uguale o superiore a 8%, in peso . . . . .	(1)
		b. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%, in peso:	
		262 1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso . . . . .	(1)
		2. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:	
		265 aa. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4%, in peso . . . . .	(1)
		268 bb. uguale o superiore a 4%, in peso . . . . .	(1)
		c. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%, in peso:	
		271 1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso . . . . .	(1)
		274 2. altre . . . . .	(1)
		277 d. contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura uguale o superiore a 30%, in peso . . . . .	(1)
		IV. contenenti amido o fecola in misura uguale o superiore a 45%, in peso:	
		a. non contenenti o contenenti saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) in misura inferiore a 5%, in peso:	
	280 1. non contenenti o contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura inferiore a 1,5%, in peso . . . . .	(1)	
	283 2. altre . . . . .	(1)	
	290 b. altre . . . . .	(1)	





## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	al 1°-1-1957
della tariffa	della statistica		
1	2	3	4
22.02		LIMONATE, ACQUE GASSOSE AROMATIZZATE (COMPRESSE LE ACQUE MINERALI AROMATIZZATE) ED ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE, ESCLUSI I SUCCHI DI FRUTTA O DI ORTAGGI DELLA VOCE N. 20.07 (1):	
	05	A. non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte . . . . .	15
		B. altre, contenenti materie grasse provenienti dal latte in misura:	
	09	I. inferiore a 0,2%, in peso . . . . .	15
	12	II. uguale o superiore a 0,2% e inferiore a 2%, in peso . . . . .	15
	15	III. uguale o superiore a 2%, in peso . . . . .	15
35.05		DESTRINA E COLLE DI DESTRINA; AMIDI E FECOLE SOLUBILI O TORREFATTI; COLLE DI AMIDO O DI FECOLA:	
	01	A. destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti . . . . .	31
		B. colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tali sostanze in misura:	
	05	I. inferiore a 25%, in peso . . . . .	27
	08	II. uguale o superiore a 25% e inferiore a 55%, in peso . . . . .	27
	11	III. uguale o superiore a 55% e inferiore a 80%, in peso . . . . .	27
	14	IV. uguale o superiore a 80%, in peso . . . . .	27

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue TABELLA

DAZIO SUL VALORE %				NOTE
Tariffa comune		Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze	
autonomo 5	conven- zionale 6			
20	—	3	18	<p>(1) Sui prodotti di questa voce, con aggiunta di zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 20 per ogni quintale di prodotto.</p> <p>(2) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura del 12 %.</p> <p>(3) Dal 1° giugno 1967 al 30 giugno 1967, si applica il dazio dell'1 % sul valore.</p> <p>(4) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 160/66 e dalle relative norme di applicazione.</p>
12,70 (2) (4)	—	— (3) (4)	12,70 (2) (4)	
12,70 (2) (4)	—	— (3) (4)	12,70 (2) (4)	
12,70 (2) (4)	—	— (3) (4)	12,70 (2) (4)	
23,90 (1) (6)	—	— (2) (6)	23,90 (3) (6)	<p>(1) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura del 18 %.</p> <p>(2) Fino alla data di applicazione del Regolamento comunitario relativo al regime delle restituzioni alla produzione degli amidi e delle fecole nonché del « Quellmehl », si applica il dazio preesistente alla data di applicazione del Regolamento comunitario n. 160/66. Successivamente e fino al 30 giugno 1967, si applica il dazio dell'1 % sul valore.</p> <p>(3) Fino alla data di applicazione del Regolamento comunitario relativo al regime delle restituzioni alla produzione degli amidi e delle fecole nonché del « Quellmehl », si applica il dazio preesistente alla data di applicazione del Regolamento comunitario n. 160/66. Successivamente si applica temporaneamente il dazio del 18 % sul valore.</p> <p>(4) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura del 13 %.</p> <p>(5) Dal 1° giugno 1967 al 30 giugno 1967, si applica il dazio dell'1 % sul valore.</p> <p>(6) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 160/66 e dalle relative norme di applicazione.</p>
16,30 (4) (6)	—	— (5) (6)	16,30 (4) (6)	
16,30 (4) (6)	—	— (5) (6)	16,30 (4) (6)	
16,30 (4) (6)	—	— (5) (6)	16,30 (4) (6)	
16,30 (4) (6)	—	— (5) (6)	16,30 (4) (6)	

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	al 1°-1-1957
della tariffa	della statistica		
1	2	3	4
38.12		<p>BOZZIME PREPARATE, APPRETTI PREPARATI E PREPARAZIONI PER LA MORDENZATURA, DEL TIPO DI QUELLI UTILIZZATI NELL'INDUSTRIA TESSILE, NELL'INDUSTRIA DELLA CARTA, NELL'INDUSTRIA DEL CUOIO O IN INDUSTRIE SIMILI:</p> <p>A. bozzime preparate e appretti preparati:</p> <p>I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura:</p> <p>a. inferiore a 55%, in peso . . . . .</p> <p>b. uguale o superiore a 55% e inferiore a 70%, in peso . . . . .</p> <p>c. uguale o superiore a 70% e inferiore a 83%, in peso . . . . .</p> <p>d. uguale o superiore a 83%, in peso . . . . .</p> <p>II. altri . . . . .</p> <p>B. preparazioni per la mordenzatura . . . . .</p>	<p>27</p> <p>27</p> <p>27</p> <p>27</p> <p>12</p> <p>13</p>
	03	a. inferiore a 55%, in peso . . . . .	27
	07	b. uguale o superiore a 55% e inferiore a 70%, in peso . . . . .	27
	10	c. uguale o superiore a 70% e inferiore a 83%, in peso . . . . .	27
	14	d. uguale o superiore a 83%, in peso . . . . .	27
	17	II. altri . . . . .	12
	06	B. preparazioni per la mordenzatura . . . . .	13

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue TABELLA

DAZIO SUL VALORE %				NOTE
Tariffa comune		Per provenienze comunitarie	Per altre provenienze	
autonomo 5	conven- zionale 6			
18,80 (1) (4)	—	— (2) (4)	18,80 (3) (4)	<p>(1) Il dazio sul valore si applica temporaneamente nella misura del 14 %.</p> <p>(2) Fino alla data di applicazione del Regolamento comunitario relativo al regime delle restituzioni alla produzione degli amidi e delle fecole nonché del « Quellmehl » si applica il dazio preesistente alla data di applicazione del Regolamento comunitario n. 160/66. Successivamente e fino al 30 giugno 1967, si applica il dazio dell'1 % sul valore.</p> <p>(3) Fino alla data di applicazione del Regolamento comunitario relativo al regime delle restituzioni alla produzione degli amidi e delle fecole nonché del « Quellmehl », si applica il dazio preesistente alla data di applicazione del Regolamento comunitario n. 160/66. Successivamente si applica temporaneamente il dazio del 14 % sul valore.</p> <p>(4) In aggiunta al dazio sul valore, si applica un dazio specifico nella misura e con i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario n. 160/66 e dalle relative norme di applicazione.</p>
18,80 (1) (4)	—	— (2) (4)	18,80 (3) (4)	
18,80 (1) (4)	—	— (2) (4)	18,80 (3) (4)	
18,80 (1) (4)	—	— (2) (4)	18,80 (3) (4)	
14	11	2,40	11	
11,20	—	2,60	11,20	